Il Presidente

Prot. N. 155 / 2026

OGGETTO: Istituzione di un'area di rispetto su tutto il territorio dell'ATC Pescara per il ripopolamento faunistico di fagiani e contestuale divieto di allenamento e addestramento dei cani da ferma e da cerca ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera f) della Legge Regionale n. 10/2004 e dell'art. 5, comma 6, dello Statuto dell'ATC.

IL PRESIDENTE DELL'ATC PESCARA

VISTO lo Statuto dell'ATC Pescara, ed in particolare l'articolo 5, comma 6, che disciplina i provvedimenti autonomamente adottati dal Presidente;

VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 10 e s.m.i. recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'articolo 31, comma 1, lettera f);

CONSIDERATO che in data 29 agosto 2026 si procederà alle operazioni di immissione e ripopolamento faunistico sul territorio mediante l'immissione di esemplari di fagiani;

RITENUTO indispensabile garantire la tutela degli animali immessi, favorendone il naturale ambientamento e riducendo al minimo i fattori di disturbo e di stress ambientale nelle delicate fasi successive al rilascio;

VALUTATO che tale finalità si persegue efficacemente mediante l'istituzione temporanea di un regime di protezione, limitato al divieto di utilizzo dei cani da ferma e da cerca su tutto il territorio gestito dall'Ambito Territoriale di Caccia;

DISPONE

Art. 1 - Istituzione dell'area di rispetto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, lettera f) della Legge Regionale 10/2004 e dell'art. 5, comma 6, dello Statuto dell'ATC Pescara, è istituita un'area di rispetto temporanea estesa a tutto il territorio di competenza dell'ATC Pescara, finalizzata all'ambientamento della fauna selvatica oggetto di immissione.

Art. 2 - Durata del provvedimento
Il divieto e le misure di salvaguardia decorrono dalle ore 00:00 del 29 agosto 2026 fino alle ore 24:00 del 1° settembre 2026.

Art. 3 - Divieti
Durante il periodo di cui all'art. 2, su tutto il territorio dell'ATC Pescara è assolutamente vietata qualsiasi forma di addestramento e allenamento **dei cani da ferma e da cerca,** oltre a ogni attività che possa arrecare disturbo alla fauna selvatica di nuova immissione.

Art. 4 - Vigilanza

Il rispetto del presente provvedimento è affidato agli organi di vigilanza venatoria previsti dalla legge (Polizia Provinciale, Corpo Forestale dei Carabinieri, Guardie Venatorie Volontarie). I trasgressori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti

Art. 5 - Pubblicazione

Ordina che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ATC Pescara e trasmesso agli Organi di Vigilanza per gli adempimenti di rito

Pescara, lì 24 agosto2026

Il Presidente dell'ATC Pescara
(Avv. Alessandro Dioguardi)